



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.279 del 03/12/2020 – 23/12/2020 Udienza pubblica del 01/12/2020
Massima n. 1:	<p>Titolo: Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Procedure di inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti a progetti di utilità sociale non reclutati con procedure concorsuali – Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ed eccedenza rispetto alle competenze attribuite dallo statuto speciale – Inammissibilità</p> <p>Testo: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 15 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed alle «competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale».</p> <p>La norma censurata ha sostituito il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/19 (disposizione per la quale era intervenuta l'estinzione del giudizio di costituzionalità con sent. 199/20), aggiungendo, all'elenco delle leggi indicate come disciplinanti le procedure di reclutamento che costituiscono requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 75/2017, “l'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33”.</p> <p>Ed è proprio questa aggiunta che sembra aver determinato l'impugnativa della norma da parte dello Stato.</p> <p>Il legislatore regionale, però, è prontamente intervenuto con l'art. 32, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 17/19, eliminando la parte aggiuntiva e riportando la norma alla sua formulazione originale che risulta essere, pertanto, uguale a quella per la quale era intervenuta l'estinzione del processo.</p> <p>L'Avvocatura, nel ricorso e nelle successive memorie, non ha tenuto conto di tale sviluppo normativo, non chiarendo così in modo adeguato, le ragioni delle censure di merito e, parimenti, ha omesso di motivare in ordine all'attinenza ai principi della finanza pubblica, limitandosi ad affermare la generica violazione dell'art. 117 della Costituzione.</p>



	<p>Il ricorrente invoca inoltre l'illegittimità della norma in quanto “eccede dalle competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale” ed anche tale censura risulta essere totalmente assertiva, non essendo fornita di alcuna motivazione.</p> <p>Come da costante giurisprudenza della Corte, i termini della questione di legittimità costituzionale devono essere ben identificati ed adeguatamente motivati e ciò assume maggiore rilevanza per i giudizi diretti rispetto a quelli incidentali. Pertanto, le sopra esposte carenze argomentative determinano l'inammissibilità delle questioni sollevate.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 3, terzo comma, della legge della Regione Siciliana 06/08/2019, n. 15.</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art.117, terzo comma; Statuto speciale della Regione Siciliana</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art.20, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75; Art. 22, comma 3, legge regionale n. 1/2019 ; Art. 32, comma 1, lett. b), legge regionale n. 17/2019</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna



Avvocato Resp: Giovanni Bologna

tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it